

**DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)**

**Istituita ai sensi della L.R. 4/2016 con deliberazione di G.R. n.
212 del 27/02/2017**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Proposta del CDA all'Assemblea deliberazione n.15 del 29.11.2017
Approvato con deliberazione di Assemblea n. 13 del 6 dicembre 2017

01 PREMESSA

Il presente Regolamento è stato predisposto in conformità alla L.R. 4/2016, allo statuto della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA e alle normative regionali, nazionali e comunitarie, allo scopo di regolare il funzionamento dell'Assemblea degli aderenti alla DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA.

Art. 1 ORGANI

Sono organi della Destinazione turistica:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Revisore unico;
- e) il Direttore.

Art. 2 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita di diritto dai Presidenti delle Province, dai Sindaci o dai Presidenti delle Unioni di Comuni alle quali siano state conferite le funzioni amministrative in materia turistica, e dai legali rappresentanti degli altri enti pubblici aderenti alla destinazione turistica, o dai loro delegati.
2. I titolari di cui al comma precedente possono delegare rispettivamente un consigliere provinciale, un assessore, un componente della Giunta o del Consiglio dell'Unione.
3. All'assemblea partecipano anche i legali rappresentanti delle CCIAA aderenti e degli enti pubblici non territoriali, i quali possono delegare rispettivamente un componente della Giunta della CCIAA, del Consiglio di amministrazione/direttivo o organo di gestione ad essi equiparati.

Art. 3 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, in via ordinaria, e in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito con mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.
3. La convocazione è inviata anche 24 ore prima della seduta nei seguenti casi di particolare urgenza: decadenza intero consiglio di amministrazione, variazioni al bilancio di previsione e al Programma delle attività turistiche.
4. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno e tutti gli elementi essenziali per la seduta.
5. In via sperimentale, si introduce la possibilità che le sedute dell'assemblea possano essere svolte anche su più sedi provinciali tra loro collegate attraverso sistemi informatici che permettano di verificare l'effettiva presenza e l'evidenza del voto.

6. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza assoluta delle relative quote. In sede di prima applicazione le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie sono approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
9. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone.
10. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, ed è inviato agli enti partecipanti mediante posta elettronica certificata, unitamente alle delibere assunte nella medesima seduta.
11. Le deliberazioni dell'assemblea sono pubblicate sul sito istituzionale della DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA ai sensi della L. 190/2010.

Art. 4 DISCIPLINA DEL VOTO

1. A ciascun ente territoriale partecipante è attribuito un numero di voti, nell'ambito dei limiti posti dal comma 1 che precede, determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. Numero di presenze turistiche (parametro prioritario con un valore del 40%);
 - b. Numero di posti letto (parametro prioritario con un valore del 40%);
 - c. Popolazione (con un valore del 10%);
 - d. Estensione territoriale (con un valore del 10%);
2. I dati di cui al punto 4 sono dati ISTAT resi ufficiali riferiti all'anno n-2 e verranno ricalcolati ogni 5 anni. L'ingresso di nuovi aderenti sarà trattato nell'ambito della sua categoria di cui al c.1, comportando il ricalcolo delle quote alla prima assemblea utile.
3. L'ente pubblico aderente è tenuto al versamento delle quote di adesione annuali al massimo entro il 30 giugno dell'anno in corso, se non diversamente stabilito. Trascorsi inutilmente 12 mesi dall'approvazione delle quote, previa formale messa in mora, il diritto di voto dell'ente pubblico è sospeso fino alla sua completa regolarizzazione.
4. La richiesta di adesione di Comuni o di Unioni di Comuni è ratificata dall'Assemblea, che non può opporsi salvo che non sussistano gravi ragioni ostative.
5. La richiesta di adesione delle Camere di Commercio e delle altre amministrazioni è deliberata dall'Assemblea. In quella sede si ridetermineranno i pesi e la Disciplina del voto.

Art. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Il recesso dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle amministrazioni non territoriali ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto, se intervenuto entro il 30 giugno, altrimenti ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2. L'ente che recede resta comunque obbligato per tutte le obbligazioni assunte fino alla data del recesso.

3. Il recesso, motivato, deve essere inviato con lettera raccomandata con r/r oppure in pec con firma digitale all'attenzione del Presidente.
4. A seguito del recesso di un ente saranno rideterminati i pesi all'interno del gruppo di appartenenza di cui al c.1 dell'art. Disciplina del voto.

Art. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Durante i 12 mesi successivi alla messa in mora di cui al c. 6 dell'art. Disciplina del voto l'ente moroso non potrà godere di alcun beneficio da parte della Destinazione Turistica Romagna.
2. E' causa di esclusione l'assenza di regolarizzazione della propria posizione nel versamento delle quote annuale di adesione, trascorsi ulteriori 12 mesi dalla messa in mora di cui al c. 6 dell'art. Disciplina del voto.
3. L'assemblea delibera sull'esclusione dell'ente, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 FUNZIONI

1. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) nomina e revoca il Presidente;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) delibera l'ammissione di nuovi Enti;
 - d) delibera la composizione e il regolamento di funzionamento della Cabina di Regia, tenuto conto delle Linee Guida della Giunta regionale;
 - e) definisce le quote annuali di adesione dei soggetti pubblici, su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentita la Cabina di Regia;
 - f) approva le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica, su proposta del Consiglio di Amministrazione che elabora la proposta di concerto con la Cabina di Regia;
 - g) approva il Programma Annuale di Attività Turistica dell'ambito di riferimento, che si articola in:
 - linee strategiche programmatiche per lo sviluppo della attività di promo-commercializzazione turistica di cui al comma 12, articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016;
 - programma di promo-commercializzazione turistica, di cui al comma 13, articolo 12 e all'art. 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2016;
 - programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6 e all'art. 7, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2016.
 - h) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo

- j) approva l'adesione delle Camere di commercio e di altri pubblici
 - i) nomina il revisore unico.
2. L'assemblea discute su ogni altra tematica che il Consiglio di Amministrazione pone alla sua attenzione.
 3. L'Assemblea svolge attività di proposta e consultive, oltre che di controllo, in nessun caso vincolanti per le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto.